

***REGOLAMENTO
COMITATO
FAMILIARI OSPITI***

***CASA DI RIPOSO
"GUIZZO MARSEILLE"
di Volpago del Montello***

***OSPITALITA' PERMANENTE
OSPITALITA' TEMPORANEA
CENTRO DIURNO***

REGOLAMENTO COMITATO FAMILIARI OSPITI

- ART. 1 -

COSTITUZIONE ORGANISMI RAPPRESENTATIVI DEGLI OSPITI E DEI FAMILIARI

La Casa di Riposo "Guizzo Marseille", ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Regionale 10 maggio 2001, n. 3, favorisce la costituzione di un organismo rappresentativo dei familiari degli ospiti, denominato "Comitato Familiari Ospiti", d'ora in avanti semplicemente 'Comitato'.

Il Comitato svolge i compiti di:

- a) collaborazione con la Casa di Riposo per la migliore qualità dell'erogazione del servizio e per la piena e tempestiva diffusione delle informazioni alle famiglie e agli ospiti;
- b) promozione di iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità di vita degli ospiti;
- c) partecipazione alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia.

Il Comitato è tenuto a rispettare lo Statuto e i Regolamenti della Casa di Riposo vigenti.

La costituzione e il funzionamento del Comitato è regolamentato dal presente Regolamento.

- ART. 2 -

RAPPRESENTATIVITÀ

Ai sensi del citato articolo 3 del Regolamento Regionale 10 maggio 2001, n. 3, si ritiene rappresentativo il Comitato che aggregi complessivamente almeno il 40% dei familiari degli ospiti.

Considerato che la Casa di Riposo offre servizio di ospitalità definitiva, temporanea e diurna, si ritiene rappresentativo il comitato che aggregi almeno 55 familiari.

- ART. 3 -

COSTITUZIONE DEL COMITATO

I familiari si riuniscono in Assemblea Costitutiva per la designazione dei loro rappresentanti. L'Assemblea Costitutiva determina al suo interno i criteri specifici per la nomina dei componenti il Comitato.

I rappresentanti designati dovranno essere in numero di 5 (cinque).

L'Assemblea Costitutiva per essere valida dovrà raggiungere il quorum del 51% del numero complessivo di ospiti in prima convocazione, mentre dovrà raggiungere il quorum del 40% in seconda convocazione.

Per ogni ospiti è ammesso un solo familiare. Il familiare contraente, cioè colui che si è obbligato all'atto dell'accoglimento, ha diritto di prelazione su altri familiari per la partecipazione all'Assemblea Costitutiva. In caso di assenza potrà delegare, per iscritto, un altro familiare.

L'Assemblea Costitutiva conclude i lavori con la designazione dei componenti del Comitato e la definizione dell'ordine del giorno della prima riunione del Comitato. Tale ordine del giorno dovrà includere la nomina del Presidente e del Segretario del Comitato stesso.

- ART. 4 -

NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

Nella prima riunione i membri del Comitato dovranno eleggere al loro interno il Presidente e il Segretario.

Il Segretario, alla scadenza del mandato, resterà in carica fino all'elezione del nuovo Comitato, organizzando le nuove designazioni.

- ART. 5 -

COMPITI DEL PRESIDENTE

- Costituire i Gruppi di lavoro di cui all'art. 7.
- Convocare i Gruppi di lavoro almeno una volta ogni sei mesi.
- Coordinare i Gruppi di lavoro.
- Mantenere rapporti con l'Amministrazione della Casa di Riposo relativamente alle problematiche relative all'organizzazione.
- Farsi portavoce presso l'Amministrazione della Casa di Riposo delle problematiche relative agli ospiti e ai familiari.
- Convocare l'Assemblea Costitutiva, previo avviso scritto al Dirigente della Casa di Riposo, per procedere alla designazione del nuovo Comitato.
- Intrattenere rapporti con l'ULSS di competenza, nonché con il Presidente della Conferenza dei Sindaci.

- ART. 6 -

COMPITI DEL SEGRETARIO

- Informare i componenti del Comitato in relazione alle comunicazioni del Presidente o alle comunicazioni riguardanti la Casa di Riposo.
- Mettere in atto le procedure per la convocazione del Comitato e più in generale per la convocazione dell'Assemblea Costitutiva.
- Redigere e custodire il verbale delle riunioni.

- ART. 7 -

COSTITUZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO NEI CENTRI DI SERVIZIO

Il Comitato, al fine di facilitare lo svolgimento delle proprie funzioni, struttura uno o più Gruppi di Lavoro per tipologia di servizio (R.S.A, ospiti autosufficienti, ospiti temporanei, centro diurno).

- ART. 8 -
DURATA DEL COMITATO

Il Comitato resta in carica tre anni.

Sei mesi prima dello scioglimento, il Presidente del Comitato dovrà stabilire i tempi e le modalità di convocazione dell'Assemblea Costitutiva per la nomina del nuovo Comitato.

- ART. 9 -
RAPPORTI COMITATO/CASA DI RIPOSO

Il Presidente del Comitato farà pervenire al Dirigente della Casa di Riposo, almeno 10 giorni prima, idonea comunicazione della data, ora, e ordine del giorno delle riunioni del Comitato.

Qualora si ritenesse necessaria la presenza di uno o più dipendenti o professionisti della Casa di Riposo, dovrà farne richiesta scritta e motivata al Direttore della Casa di Riposo.

- ART. 10 -
RIUNIONI DEL COMITATO

I componenti del Comitato partecipano regolarmente alle sedute. In caso di assenza la stessa dovrà essere giustificata al Presidente del Comitato. Dopo tre assenze ingiustificate l'incarico di componente del Comitato decadrà.

In caso di decadenza di un membro del comitato verrà nominato in surroga il primo dei non eletti.

- ART. 11 -
SEDE DELLE RIUNIONI

Il Comitato provvede ad identificare idonea sede per le riunioni.

- ART. 12 -
INCOMPATIBILITA' CON GLI INCARICHI

Sono incompatibili con la nomina a componente del Comitato gli amministratori pubblici e i dipendenti della Casa di Riposo.

- ART. 13 -
NORME TRANSITORIE

Il Presidente in collaborazione con il Direttore della Casa di Riposo dovrà adempiere a quanto previsto dall'art. 3 relativo alla convocazione dell'Assemblea Costitutiva per la costituzione del "Comitato Familiari Ospiti".